

Tabella riepilogativa DGP 16/2020 - edifici di nuova costruzione

Requisiti minimi¹ di prestazione energetica degli edifici ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia del 20 aprile 2020, n. 16, per i seguenti interventi:

Art.	Requisiti minimi	Deroghe
4.2	Obbligo di rispetto dei requisiti minimi di cui agli artt. 4.3, 4.5, 4.6 e 4.7	<ul style="list-style-type: none"> - Edifici soggetti a tutela storico-artistica o sottoposti a tutela degli insiemi - Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose - Fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali (ad eccezione delle parti destinate a uffici, residenze o destinazioni simili, a condizione che esse possano essere considerate funzionalmente indipendenti da un punto di vista energetico) - Fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 m² - Fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni - Rifugi alpini, caserme dei vigili del fuoco ed edifici pubblici utilizzati per un periodo annuale limitato e il cui consumo energetico è inferiore al 25% di quello per tutto l'anno
4.3.a	Rendimento energetico dell'involucro edilizio pari o superiore a quello della classe CasaClima A	- Categorie di edifici di cui all'art. 4.2
4.3.b	Prestazione energetica dell'edificio almeno corrispondente a quella della classe CasaClima A	- Categorie di edifici di cui all'art. 4.2
4.3.c	Il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 50 per cento da fonti di energia rinnovabili	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di edifici di cui all'art. 4.2 - L'analisi costi-benefici presentata in un rapporto tecnico-economico è negativa - L'edificio viene realizzato nella classe CasaClima Gold - L'edificio copre il fabbisogno termico mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento
4.5	Il fabbisogno di acqua calda sanitaria deve essere coperto per almeno il 60 per cento da fonti di energia rinnovabili.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di edifici di cui all'art. 4.2 - L'analisi costi-benefici presentata in un rapporto tecnico-economico è negativa - La prestazione energetica è almeno del 25 % superiore a quella indicata nell'Allegato 1 - L'edificio copre il fabbisogno termico mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento
4.6.a	Installazione di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o in una zona riscaldata.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di edifici di cui all'art. 4.2 - L'analisi costi-benefici presentata in una relazione tecnico-economica è negativa
4.6.b	Gli edifici non residenziali i cui impianti di riscaldamento, anche in combinazione con un sistema di ventilazione, hanno una potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici entro il 01.01.2025.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di edifici di cui all'art. 4.2 - L'analisi costi-benefici presentata in una relazione tecnico-economica è negativa
4.6.c	Gli edifici non residenziali i cui impianti di condizionamento, anche in combinazione con un sistema di ventilazione, hanno una potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici entro il 01.01.2025.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di edifici di cui all'art. 4.2 - L'analisi costi-benefici presentata in una relazione tecnico-economica è negativa
4.7	Rispetto dei valori limite per i coefficienti di trasmissione del calore e per la protezione dal calore estivo.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di edifici di cui all'art. 4.2 - L'analisi costi-benefici presentata in una relazione tecnico-economica è negativa
5.1	Gli edifici non residenziali per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata dopo il 10 marzo 2021 e che hanno più di dieci posti auto devono essere dotati di almeno un punto di rifornimento con carburanti alternativi e, per almeno un posto auto su cinque, dell'infrastruttura di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per consentire la successiva installazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Il parcheggio non è situato all'interno dell'edificio e non confina con l'edificio - Edifici di proprietà e utilizzati dalle PMI - Le misure creano problemi per il funzionamento del sistema energetico locale, che devono essere dimostrati sotto forma di una relazione tecnica ed economica
5.2	Dal 1° gennaio 2025 devono essere previsti almeno due punti di ricarica per gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto e almeno tre punti di ricarica per quelli con più di 100 posti auto.	<ul style="list-style-type: none"> - Il parcheggio non è situato all'interno dell'edificio e non confina con l'edificio - Edifici di proprietà e utilizzati dalle PMI - Le misure creano problemi per il funzionamento del sistema energetico locale, che devono essere dimostrati sotto forma di una relazione tecnica ed economica
5.4	Gli edifici residenziali per i quali la domanda di permesso di costruire è stata presentata dopo il 10 marzo 2021 e che hanno più di dieci posti auto devono essere dotati di infrastrutture per il cablaggio elettrico, per ogni posto auto, a partire dal 10 marzo 2021 per consentire il successivo adeguamento.	<ul style="list-style-type: none"> - Il parcheggio non è all'interno dell'edificio e non confina con l'edificio - Le misure creano problemi per il funzionamento del sistema energetico locale, che devono essere dimostrati sotto forma di una relazione tecnica ed economica
6	Certificato CasaClima	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di edifici di cui all'art. 4.2 in termini di conformità ai requisiti minimi - In caso di trasferimento di proprietà e di locazione, in alternativa al certificato CasaClima, l'attestazione relativa alla prestazione energetica può avvenire anche sulla base di una valutazione ai sensi del decreto interministeriale 26 giugno 2015, e successive modifiche (APE).
10	Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento ogni 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti con potenza nominale ≤ 70 kW - Impianti gestiti nell'ambito di un contratto di rendimento energetico
11	Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell'aria ogni 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti con potenza nominale ≤ 70 kW - Impianti gestiti nell'ambito di un contratto di rendimento energetico
12	Rapporto di efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti con potenza nominale ≤ 70 kW - Impianti gestiti nell'ambito di un contratto di rendimento energetico

V.1.0 1) Questa tabella riassume i principali requisiti del decreto del presidente della provincia n. 16 del 20.04.2020 per le costruzioni nuovi. È di carattere puramente informativo e non sostituisce i requisiti dettagliati della suddetta delibera. L'Agenzia per l'Energia dell'Alto Adige - KlimaHaus non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.

Tabella riepilogativa DGP 16/2020 - edifici esistenti

Requisiti minimi¹ di prestazione energetica degli edifici ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia del 20 aprile 2020, n. 16, per i seguenti interventi:

Art.	Requisiti minimi	Deroghe
4.2	Obbligo di rispettare i requisiti minimi di cui agli artt. 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7	<ul style="list-style-type: none"> - Edifici soggetti a tutela storico-artistica o sottoposti a tutela degli insiemi - Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose - Fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali (ad eccezione delle parti destinate a uffici, residenze o destinazioni simili, a condizione che esse possano essere considerate funzionalmente indipendenti da un punto di vista energetico) - Fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 m² - Fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni - Rifugi alpini, caserme dei vigili del fuoco ed edifici pubblici utilizzati per un periodo annuale limitato e il cui consumo energetico è inferiore al 25% di quello per tutto l'anno
4.4	In caso di sostituzione o rinnovamento di componenti fondamentali dei sistemi tecnici per l'edilizia, devono essere utilizzati prodotti che corrispondono ai più recenti standard della tecnica. Il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di cui all'art. 4.2 - Il fabbisogno di energia primaria dell'impianto in oggetto viene ridotto di almeno il 25% - L'edificio copre il fabbisogno termico mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento
4.5	In caso del rinnovamento dei sistemi tecnici per l'edilizia, il fabbisogno di acqua calda sanitaria deve essere coperto per almeno il 60 per cento da fonti di energia rinnovabili.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di cui all'art. 4.2 - Il fabbisogno di energia primaria dell'impianto in oggetto viene ridotto di almeno il 25%. - L'analisi costi-benefici presentata in un rapporto tecnico-economico è negativa - L'edificio copre il fabbisogno termico mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento
4.6.a	In caso di sostituzione dei generatori edifici esistenti è obbligatorio l'installazione di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o in una zona riscaldata.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di cui all'art. 4.2 - L'analisi costi-benefici presentata in un rapporto tecnico-economico è negativa
4.6.b	Gli edifici non residenziali i cui impianti di riscaldamento, anche in combinazione con un sistema di ventilazione, hanno una potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici entro il 01.01.2025.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di cui all'art. 4.2 - L'analisi costi-benefici presentata in un rapporto tecnico-economico è negativa
4.6.c	Gli edifici non residenziali i cui impianti di condizionamento, anche in combinazione con un sistema di ventilazione, hanno una potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici entro il 01.01.2025.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di cui all'art. 4.2 - L'analisi costi-benefici presentata in un rapporto tecnico-economico è negativa
4.7	In caso di intervento, rispetto dei valori limite per i coefficienti di trasmissione del calore e per la protezione dal calore estivo.	<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di cui all'art. 4.2 - L'analisi costi-benefici presentata in un rapporto tecnico-economico è negativa
5.1	In caso di intervento, gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto, a partire dal 10.3.2021, devono essere dotati di almeno un punto di ricarica per le auto elettriche, nonché avere almeno un posto auto su cinque dotato dell'infrastruttura di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per consentire la successiva installazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi che non rientrano nella definizione di "ristrutturazione importante" di cui all'art. 2, comma 11 - Il parcheggio non è situato all'interno dell'edificio e non confina con l'edificio - Edifici di proprietà e utilizzati dalle PMI - Le misure creano problemi per il funzionamento del sistema energetico locale, che devono essere dimostrati sotto forma di una relazione tecnica ed economica
5.2	Dal 1° gennaio 2025 devono essere previsti almeno due punti di ricarica per gli edifici non residenziali oggetto di intervento con più di 20 posti auto e almeno tre punti di ricarica per quelli con più di 100 posti auto.	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi che non rientrano nella definizione di "ristrutturazione importante" di cui all'art. 2, comma 11 - Il parcheggio non è situato all'interno dell'edificio e non confina con l'edificio - Le misure creano problemi per il funzionamento del sistema energetico locale, che devono essere dimostrati sotto forma di una relazione tecnica ed economica
5.4	In caso di intervento, gli edifici residenziali con più di dieci posti auto, a partire dal 10.3.2021, devono avere ogni posto auto dotato dell'infrastruttura di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi che non rientrano nella definizione di "ristrutturazione importante" di cui all'art. 2, comma 11 - Il parcheggio non è situato all'interno dell'edificio e non confina con l'edificio - Le misure creano problemi per il funzionamento del sistema energetico locale, che devono essere dimostrati sotto forma di una relazione tecnica ed economica
6	Certificato CasaClima	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi che non rientrano nella definizione di "ristrutturazione importante" di cui all'art. 2, comma 11 - Misure relative alla sola sostituzione dei sistemi tecnici per l'edilizia - In caso di trasferimento di proprietà e di locazione, in alternativa al certificato CasaClima, l'attestazione relativa alla prestazione energetica può avvenire anche sulla base di una valutazione ai sensi del decreto interministeriale 26 giugno 2015, e successive modifiche (APE).
10	Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento ogni 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti con potenza nominale ≤ 70 kW - Impianti gestiti nell'ambito di un contratto di rendimento energetico
11	Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell'aria ogni 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti con potenza nominale ≤ 70 kW - Impianti gestiti nell'ambito di un contratto di rendimento energetico
12	Rapporto di efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti con potenza nominale ≤ 70 kW - Impianti gestiti nell'ambito di un contratto di rendimento energetico

1) Questa tabella riassume i principali requisiti della delibera del decreto del presidente della provincia n. 16 del 20.04.2020 per edifici esistenti. È di carattere puramente informativo e non sostituisce i requisiti dettagliati della suddetta delibera. L'Agenzia per l'Energia dell'Alto Adige - KlimaHaus non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.

2) Art. 2, comma 11) "ristrutturazione importante": ristrutturazione di un edificio esistente che riguarda più del 25 per cento della superficie dell'involucro, senza calcolare la superficie delle finestre, e attraverso cui si modifica sensibilmente la natura dello stesso, oppure ampliamento di oltre il 25 per cento della superficie utile dell'edificio esistente.